



# **BOLLETTINO**

**DELLE LEGGI, DECRETI IMPERALI**

**E,**

## **DELIBERAZIONI**

**DELLA GIUNTA DI TOSCANA**

**PUBBLICATE**

**NEI DIPARTIMENTI**

**DELL' ARNO, DELL' OMBRONE  
E DEL MEDITERRANEO.**

---

**VOLUME VII.**

---

**FIRENZE,**

**Presso PIATTI, Stampatore del Boll.° delle leggi:**

**( Con privilegio. )**



# BULLETIN DES LOIS

N.° 79.

---

ARRÊTÉS DE LA JUNTE DE TOSCANE

des 14 Septembre et 14 Novembre 1808.

relatifs

A la nouvelle organisation des postes aux lettres  
en Toscane.

---

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DI TOSCANA

dei 14 Settembre, e 14 Novembre 1808.

relative

alla nuova organizzazione delle poste per le  
lettere in Toscana.

---

CHEZ PIATTI Imprimeur du Bulletin des Lois

( Avec privilège )

T. VII.

22

327

**ESTRATTO** dai Registri delle Deliberazioni  
della Giunta straordinaria di Toscana.

Seduta del 14 Novembre 1808.

**IN NOME DELL'IMPERATORE DEI FRANCESI,  
RE D'ITALIA, Protettore della Confederazione del Reno ;**

La GIUNTA stabilita col Decreto Imperiale  
de' 12 Maggio,

*V*eduta la sua deliberazione del 14 settembre 1808, relativa alla nuova organizzazione delle poste in Toscana, approvata da Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze ;

La Giunta avendo riguardo agli ostacoli momentanei, che ha provato l'organizzazione completa del servizio delle poste delle lettere in Toscana,

**DECRETA** come cosa urgente :

*Art. I.* La deliberazione dei 14 settembre decorso sul nuovo servizio delle poste delle lettere in Toscana sarà pubblicata per mezzo del *Bullettino*.

*II.* Gli articoli 4 e 5 della detta deliberazione riceveranno la loro esecuzione cioè: il

*primo, il 25 novembre corrente; e il secondo, il primo dicembre prossimo avvenire.*

III. *L' Ispettore delle Poste incaricato della loro organizzazione in Toscana, invigilerà sull' esecuzione della deliberazione suddetta, e darà tutte le disposizioni necessarie perchè essa non provi alcun ritardo.*

IV. *La presente deliberazione sarà al medesimo indirizzata, e inserita nel Bullettino.*

FIRMATI: IL GOVERNATORE GENERALE,  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA,  
CONTE DI MENOÛ.

CHABAN, G. M. DE GERANDO, JANET.

Per copia conforme

C. BALBE.

**ESTRATTO dai Registri delle Deliberazioni  
della Giunta straordinaria di Toscana.**

**Seduta dei 14 Settembre 1803.**

IN NOME DELL' IMPERATORE DEI FRANCESI, RE  
D' ITALIA, Protettore della Confederazione  
del Reno;

LA GIUNTA stabilita col Decreto Imperiale dei  
12 Maggio,

*Decreta, come cosa urgente:*

**T I T O L O I.**

Disposizioni generali.

*Art. I. A contare dal primo novembre prossimo l' antica amministrazione delle poste delle lettere in Toscana resterà soppressa.*

*II. Nei tre dipartimenti dell' Arno, dell' Ombrone, e del Mediterraneo, ed a contare dalla medesima epoca, la tassa delle lettere, e plichi si computerà in franchi e decimi; e non sarà fatto uso in tutti gli Ufizj delle Poste per la detta tassa, che dei nuovi pesi dell' Impero,*

*III. La legge del 27 frimale, eccettuato l' articolo 5, sopra la tariffa della posta delle lettere; il titolo 2 della legge del 14 fiorile*

*anno X, relativa al medesimo oggetto; la deliberazione del Governo dei 27 pratile anno IX, che proibisce il trasporto delle lettere, e giornali; la deliberazione del Direttorio esecutivo del 2 nevoso anno VI contenente la medesima proibizione; quella del 26 ventoso anno VII, addizionale della precedente; la deliberazione del Governo dei 27 pratile anno VIII, sopra le franchigie, e contrassegnature; la deliberazione del 9 piovoso anno X, sopra le procedure giudiziarie contro gli agenti dell' Amministrazione delle poste delle lettere, saranno pubblicate per mezzo del bullettino, ed eseguite a datare dal detto giorno primo novembre.*

*IV. I Prefetti, e Sotto-prefetti faranno chiudere la mattina del detto giorno primo novembre i registri dei direttori delle poste nei diversi ufizj dei loro circondarj, e ne sarà steso processo - verbale.*

## T I T O L O II.

Nuovo servizio delle Poste pelle lettere.

*V. Il servizio della Posta pelle lettere vi sarà tutti i giorni con Parigi per mezzo di un corriere con valigia da Genova a Firenze e di concerto col servizio già stabilito sopra Roma.*

*VI. Sarà fatto lo stesso con Livorno, passando da Pisa, ma solamente con biroccio tirato da un solo cavallo.*

*VII. La Città di Siena avrà corrispondenza tre volte la settimana per mezzo di corrieri con valigia, e di concerto col servizio di Roma.*

*VIII. Per i tre dipartimenti vi saranno cinque direzioni, e dieci distribuzioni, situate come appresso, cioè:*

**Dipartimento dell' Arno.**

**Direzioni**

*a Firenze*

*Prato*

*Pistoja*

*Empoli*

*Arezzo*

*Cortona.*

**Distribuzioni**

*a Cafaggiolo*

*Dicomano*

*Poppi*

*S. Sepolcro*

*Castiglion-fiorentino*

*M. nte-Varchi.*

**Dipartimento dell' Ombrone.**

**Direzioni**

*a Siena*

*Monte - Pulciano*

*Radicofani*

*Grosseto*

**Distribuzioni**

*a S. Quirico*



## Dipartimento del Mediterraneo.

### Direzioni

*a Livorno*

*Pisa*

*Pietra-santa*

*Pontedera*

*Volterra*

### Distribuzioni

*a Pescia*

*Poggibonsi*

*Campiglia*

*IX. Il servizio sarà prestato nelle direzioni, e distribuzioni dal numero degl' impiegati compresi nella tabella annessa alla presente deliberazione, nel grado, e coll' onorario stabilito.*

*XI. Le comunicazioni interne saranno mantenute, cioè con valigie fra le direzioni, e distribuzioni per mezzo di un biroccio tirato da un cavallo per mezzo di corrieri a cavallo, e a piedi.*

*XI. Sarà fatto il servizio fra Firenze, e Arezzo tre volte la settimana con biroccio tirato da un cavallo; e da Arezzo a Perugia due volte per settimana, e a cavallo.*

*Da Arezzo a S. Sepolcro due volte per settimana, e a piedi.*

*Da Arezzo a Poppi due volte per settimana, e a piedi.*

*Da Firenze a Pistoja tre volte per settimana, e a cavallo.*

*Da Firenze a Dicomano due volte per settimana, e a piedi.*

*Da Pontedera a Volterra due volte per settimana, e a cavallo.*

*Da Pontedera a Pescia due volte per settimana, e a piedi.*

*Da Siena a Grosseto due volte per settimana, e a cavallo.*

*Da S. Quirico a Monte-pulciano due volte per settimana, e a piedi.*

*Dalla Torre di S. Vincenzio a Campiglia due volte per settimana, e a piedi.*

XII. Il servizio da Firenze a Bologna sarà fatto con valigia tre volte per settimana, rilasciando all'Amministrazione delle Poste il prendere col Regno d'Italia le disposizioni necessarie per rendere utile il corriere di Milano, che arriva e parte una volta per settimana da Firenze.

### T I T O L O III.

#### Della Tariffa.

XIII. A contare dal detto giorno primo novembre, la tariffa annessa alla presente deliberazione sarà sostituita all'antica, e servirà per tutte le tassazioni.

XIV. La tariffa sarà affissa in tutti gli ufizj di posta, e in un luogo visibile dei medesimi ufizi.

**TITOLÒ IV.**

341

**Delle spese di trasporto, e della nomina  
degli Impiegati.**

*XV. L'esibizioni di servizio stabilite dall'Ispettore incaricato dell'organizzazione delle Poste in Toscana, restano confermate per essere eseguite secondo la loro forma, e tenore.*

*XVI. La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione di Sua Maestà.*

*Firmati: IL GOVERNATORE GENERALE,*

*PRESIDENTE DELLA GIUNTA,*

*CONTE DI MENOÙ.*

**CHABAN, G. M. DE-GERANDO, JANET**

*Per Copia conforme:*

**C. BALBE.**

**T. VII.**

**23**

## L E G G E

*Del 27 frimale anno VIII.*

**Che fissa una nuova tariffa per le Poste  
delle Lettere.**

*Art. 1. La tassa delle lettere sarà fissata in ragione delle distanze da percorrersi per la via la più corta secondo il servizio delle poste delle lettere attualmente esistenti; questa tassa sarà percetta conformemente alla tariffa seguente.*

*Per le lettere semplici.*

*Fino a cento chilometri inclusive o fr. 2 decime.*

<i>da cento a dugento idem.</i>	o.	3.
<i>da dugento a trecento idem.</i>	o	4.
<i>da trecento a quattrocento idem.</i>	o.	5.
<i>da quattrocento a cinquecento idem. . . . .</i>	o.	6.
<i>da cinquecento a seicento idem. .</i>	o.	7.
<i>da seicento a ottocento idem. .</i>	o.	8.
<i>da ottocento a mille idem. . . .</i>	o.	9.
<i>al di sopra di mille idem. . . .</i>	1.	0,

*2. Le distanze stabilite da ufizio a ufizio di posta delle lettere saranno calcolate a chilometri, e ogni frazione sarà trascurata.*

3. Sarà formato un quadro dei servizi delle poste delle lettere attualmente esistenti e i principj determinati dall' articolo primo vi saranno applicati senza alcuna alterazione per l' avvenire.

4. Questo quadro sarà depositato negli archivj del Governo; una copia certificata conforme dal Ministro delle finanze resterà nelle mani del Commissario centrale presso l' Amministrazione delle poste.

6. Le lettere inferiori al peso di sette gramme saranno tassate come lettere semplici.

7. La lettera del peso di sette fino a dieci gramme esclusivamente, pagherà un decimo di più del porto semplice.

La lettera o plico del peso di dieci fino a quindici gramme esclusivamnte pagherà la metà di più del porto semplice, e così di seguito di cinque in cinque gramme fino al peso di cento gramme.

Da cento gramme fino a dugento gramme, per ogni peso di dieci gramme la metà del porto semplice di più.

A dugento gramme, una volta il porto di più per ogni trenta gramme.

Ogni volta che il peso delle lettere o plichi darà luogo a una frazione di cinque centesimi, si aggiungeranno cinque centesimi per giungere alla tassa in decimi.

8. La tassa delle lettere, che vengono o vanno dal, o per lo stesso comune è regolata nel modo seguente.

La lettera semplice di peso inferiore a quindici gramme pagherà un decimo.

La lettera o plico del peso di quindici gramme, e di peso inferiore a trenta gramme pagherà due decimi; quelle del peso di trenta fino a sessanta gramme pagherà tre decimi, e così progressivamente per ogni peso di trenta gramme, un decimo di più.

Per il servizio dei contorni o circondarj delle grandi comunità non sarà percolato che le seguenti tasse, cioè:

Per la lettera semplice, due decimi;

Per quella del peso di sette gramme e sotto alle quindici, tre decimi.

Per quella del peso di quindici gramme e sotto alle trenta, quattro decimi.

E per ogni peso di quindici gramme di più, un decimo.

L'amministrazione delle poste sarà autorizzata a far servire da' suoi corrieri gli ufizj di distribuzione dei circondarj delle grandi Comunità, quando questi si troveranno sul loro passo.

9. Non sarà fatta alcuna innovazione alla tassa e affrancatura delle lettere che vengono o che vanno all'estero, le cui proporzioni sono applicabili ai Dipartimenti riuniti, fino alla rinnovazione dei trattati con gli ufizj esteri relativamente alla tassa delle lettere.

E allorché questa tassa darà luogo a una frazione di cinque centesimi si aggiungeranno

*ancora cinque centesimi per arrivare alla tassa in decimi .*

10. Quanto alla tassa delle lettere dell' estero, che entrano in Francia per delle comuni frontiere di dipartimenti che facciano di recente, parte della Repubblica, per questi stessi dipartimenti, essa sarà del prezzo fissato dalla presente tariffa, oltre il rimborso fatto alle poste estere.

11. L' autorità esecutiva potrà entrare in trattato con gli uffizj esteri, per il cambiamento o rinnovazione dei differenti trattati, che esistono con essi relativamente alle lettere .

12. La lettera spedita dai dipartimenti del Golo e del Liamone per gli altri dipartimenti, e reciprocamente, pagherà due decimi, per la strada di mare, di più della tassa fissata dalla presente tariffa per la distanza per-corsa tanto nei due dipartimenti sopradetti, quanto in quelli dell' interno della Repubblica .

13. Le leggi attuali concernenti il trasporto delle opere periodiche o oggetti di libri, gli articoli d' argento, il carico delle lettere e plichi, la loro affrancatura, egualmente che tutte le disposizioni relative all' affrancatura delle lettere per i militari, sono conservate.

14. Lo stesso procede circa le tasse relative alla lettere che vengono dalle colonie o che vi sono indirizzate. Queste tasse avranno luogo, come per il passato, in ragione di un decimo

di più per la lettera semplice. Quanto ai plichi gravi, questi saranno tassati d'un decimo di più per ogni peso di trenta gramme.

15. La presente determinazione sarà stampata.

---

LEGGE del 14 Fiorile anno X.

Relativa alle Contribuzioni indirette  
dell'anno XI.

## TITOLÒ II.

### Della posta delle Lettere.

Art. 2. Le lettere inferiori di peso a sei gramme saranno tassate del porto fissato dall'articolo primo della legge del 26 frimale anno VIII.

3. La lettera del peso di sei gramme e fino al peso di otto gramme esclusivamente, pagherà un decimo di più del porto semplice.

La lettera del peso di otto gramme e fino a dieci gramme inclusive pagherà una volta e mezzo il porto.

La lettera, o plico superiore al peso di dieci gramme e fino a quindici gramme esclusivamente pagherà due volte il porto della lettera semplice.

La lettera, o plico del peso di quindici a venti gramme esclusivamente, pagherà due volte e mezzo il porto: e così di seguito la metà del



o rto di più per ciascun peso di cinque gramme.

Ogni volta che il peso delle lettere o plichi darà luogo a una frazione di cinque centesimi, saranno aggiunti cinque centesimi per arrivare alla tassa in decimi, conformemente all' articolo 5 della legge del 27 firimale anno VIII.

Sono perciò abrogati gli articoli 6 e 7 della legge del 27 firimale anno VIII concernenti la tassa delle lettere e plichi, in ciò che essi contengono di contrario alle sopra indicate disposizioni.

4. A misura che saranno concluse nuove convenzioni con gli ufizj esteri, la tassa delle lettere che provengono dall'estero e che vanno all'estero sarà percetta nel modo seguente, cioè: sulle lettere che partono dall'interno della Repubblica secondo le progressioni della presente legge e secondo quelle non abrogate della legge del 27 firimale anno VIII: e sulle lettere che arrivano dall'estero secondo le precedenti leggi e proporzionatamente ai prezzi percetti dall'estero sulle lettere della Repubblica.

Il Governo potrà determinare più particolarmente nella forma stabilita per i regolamenti d'amministrazione pubblica le tasse di partenza e quelle d'arrivo secondo le circostanze e la natura delle convenzioni.

5. L' articolo 12 della legge del 27 firimale anno VIII è applicabile alle lettere destinate per l' Inghilterra, la Scozia e l' Irlanda, per il passo di mare da Calais a Douvres, e rec procamente

**DECRETO dei 27 Pratile anno IX.**

Che rinnuova le proibizioni fatte agli appaltatori di vetture pubbliche, di trasportar lettere, giornali ec.

I CONSOLI DELLA REPUBBLICA, viste le leggi dei 26 agosto 1790 (art. IV) e 21 settembre 1792, ed il decreto dei 26 vendemmia-tore anno VII, che confermano le proibizioni fatte dai vecchj regolamenti a qualsivoglia persona non addetta al servizio delle poste, d'ingerirsi nel tra porto delle lettere, dei pacchetti, dei giornali, dei fogli periodici ed altri; inteso il rapporto del ministro delle finanze sulle contravvenzioni che si commettono sulle loro disposizioni;

*Inteso il consiglio di Stato.*

**DECRETANO:**

Art. 1. Le leggi dei 26 agosto 1790 (art. 4) e 21 settembre 1792, ed il decreto del 26 vendemmia-tore anno VII, saranno eseguite: per conseguenza viene proibito a tutti gli appaltatori di vetture libere ed a qualunque altra persona non addetta al servizio delle poste, d'ingerirsi nel trasporto delle lettere, dei giornali, dei fogli a mano ed operè periodiche, dei pacchetti e delle carte del peso di un chilogramma (o due libbre) e di meno, il cui porto è esclusivamente affidato

all' amministrazione delle poste delle lettere.

2. I sacchi di procedure, le carte unicamente relative al servizio personale degli appaltatori di vetture, ed i pacchetti di peso minore di due libbre, sono solo eccettuati dalla proibizione pronunziata dall' articolo precedente.

3. Per l' esecuzione del presente decreto, i direttori, i registratori e gl' ispettori delle poste, gl' impiegati delle dogane alle frontiere, e la gendarmeria nazionale, sono autorizzati di fare o far fare tutte le perquisizioni ed i sequestri sui procacci, sui peloni incaricati di portare i dispacci, sulle vetture di messaggierie ed altre di simil genere, affine di accertare le contravvenzioni; e perciò potranno, se lo crederanno necessario, farsi aiutare dalla forza armata.

4. Il commissario del Governo presso le amministrazioni delle poste; i prefetti, vice prefetti ed i maires dei comuni, e i commissarj di polizia, sono incaricati d' invigilare intorno all' esecuzione del presente decreto.

5. I processi verbali saranno distesi subito dopo il sequestro; conterranno l' enumerazione delle lettere e dei pacchetti sequestrati, come pure i loro recapiti. Saranno trasmesse copie di tutto ciò, insieme colle dette lettere e pacchetti sequestrati in fraude; cioè; in Parigi, all' amministrazione delle poste; e nei dipartimenti, all' ufficio del direttore dell' e poste ch' è più vicino dal sequestro, affinchè le dette lettere ed i

pacchetti sieno spediti subito alla destinazione loro colla tassa ordinaria. I detti processi verbali saranno poi trasmessi al commissario del Governo presso il tribunal civile e di correzione del circondario, dai delegati alle poste, per proseguire contro i contravventori la condanna dell'ammenda di franchi 150 al meno e di franchi 300. al più, per ogni contravvenzione.

6. Il pagamento della detta ammenda, sopra la quale non potrà in verun caso, nè sotto qualunque pretesto, essere accordata alcuna retribuzione o moderazione, sarà proseguito, alla richiesta dei commissarj presso i tribunali, ed alla cura dei direttori delle poste, contro i contravventori, per via di sequestro e di esecuzione dei loro stabilimenti, vetture e mobili, in mancanza di pagamento nella decade della sentenza che sarà intervenuta.

7. Il pagamento sarà effettuato in Parigi, nella cassa generale dell'amministrazione delle poste; e nei dipartimenti, nelle mani del direttore delle poste che avrà ricevuto gli oggetti sequestrati. Accrediterà come riscossione il prodotto delle dette ammende, sulle quali avrà la sua retribuzione ordinaria.

8. Il prodotto delle ammende apparterrà, un terzo all'amministrazione, un terzo agli ospizj dei luoghi, ed un terzo a quello od a quelli che avranno scoperto e denunziato la frode, ed a quelli che avranno cooperato al sequestro: esso sarà spartito fra di essi in porzione egua-

le; ne saranno pagati dal direttore delle poste incaricato della riscossione dell'ammenda, ed in Parigi dal cassier generale dell'amministrazione delle poste, in virtù d'un esecutorio che sarà fatto a profitto loro dal commissario del Governo presso il tribunale. I detti esecutori saranno inviati dal direttore, in appoggio del suo conto.

9. I maestri di posta, gli appaltatori di vetture libere e messaggierie, sono personalmente responsabili delle contravvenzioni dei loro postiglioni, conduttori, latori e corrieri, salvo il loro ricorso.

10. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel Bollettino delle leggi.

Il primo Console, firmato *BONAPARTE*. Da parte del primo Console, il segretario di stato, firmato *UGO B. MARET*. Il ministro delle finanze, firmato *GAUDIN*.

*DELIBERAZIONE* del 2 nevoso anno VI.

Del Direttorio esecutivo, che proibisce agli intraprenditori di vetture libere, d'incaricarsi del porto delle lettere, e opere periodiche.

Il Direttorio esecutivo, dopo aver sentito il

rapporto del Ministro della polizia generale.

Considerando che la facoltà illimitata che s'attribuiscono gli appaltatori di vetture libere, di trasportare ogni sorta di corrispondenze, favorisce le comunicazioni clandestine, e che inquietano la tranquillità pubblica;

Considerando che questa maniera di trasporto è contraria ai diritti accordati all'amministrazione delle poste dalle leggi e regolamenti che riguardano questa parte, specialmente dalla legge del 24 agosto 1790, e dal decreto del Consiglio del 18 giugno 1681, conservato provvisoriamente dalla legge dei 20 settembre 1792, il quale autorizza la visita delle vetture dei burraj, carrettieri ed altri, e condanna i portatori di lettere ed altre carte a 300 lire di multa,

#### DECRETA;

Art. 1. In conformità della legge dei 24 agosto 1790, che ordina (art. 4) che nessuno intraprenditore di vetture libere da trasporto possa incaricarsi di veruna lettera e carta, fuori di quelle relative al loro servizio personale e particolare, o la bolgetta dei processi; è proibito a tutti gl' imprenditori di vetture libere, d'incaricarsi del porto delle lettere, giornali, fogli a mano ed opere periodiche.

2. I Commissarj del Potere esecutivo presso le amministrazioni centrali, sono autorizzati a fare o far fare, negli stabilimenti delle dette vetture e dovunque sarà necessario, qualunque

visita indispensabile per assicurare l'esecuzione della legge.

3. In conformità delle disposizioni del regolamento sopra questa materia, in data del 18 giugno 1681, confermato dalla legge dei 24 dicembre 1790, i contravventori saranno inquisiti per essere condannati a 300 lire di multa per ogni contravvenzione.

4. Il Ministro della polizia generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato nel *Bullettino delle leggi*.

---

**ORDINANZA del Direttorio esecutivo, contenente rettificazione di quella dei 2 Nevoso e 7 Fruttifero anno VI, intorno al trasporto delle lettere.**

Dei 26 Ventoso an VII.

IL DIRETTORIO ESECUTIVO, viste le sue ordinanze dei 2 nevoso anno VI e VII fruttifero del medesimo anno, colle quali, rammemorando le disposizioni dei vecchj regolamenti che proibivano a tutti gl'impresarj di vetture ed ai vetturali d'incaricarsi del trasporto delle lettere, e citando le leggi che ordinavano l'esecuzione di tai regolamenti, egli ha prescritto misure per impedire che non fosse contravenute alle loro disposizioni;

Considerando che fu per errore l'aver citato nell'ordinanza dei 2 nevoso anno VI una legge dei 24 dicembre 1790 (vecchio stile), invece di quella dei 20 aprile del medesimo anno, il cui articolo IX dice: "La polizia „ amministrativa e contenziosa sarà prov- „ visoriamente, e sino all' organizzazio- „ ne dell'ordine giudiciale, esercitata dai „ corpi municipali, a carico di conformarsi „ in tutto ai regolamenti attuali, sinchè „ non saranno nè abrogati nè cangiati „; che fu parimente per errore l'aver citato nell'ordinanza dei 7 fruttidoro susseguente una legge dei 20 settembre 1792, invece di quella dei 21 del medesimo mese, che ordina l'esecuzione di tutte le leggi non abrogate, e ch'egli è essenziale di rettificare tali errori;

Considerando che per far cessare le contravvenzioni che si commettono ai decreti del consiglio di Stato, contenenti regolamento, dei 28 giugno e 29 novembre 1681, egli è necessario di rammemorare le disposizioni di quei regolamenti, affine di far meglio conoscere le pene espresse contro coloro che le trasgrediscono,

#### ORDINA:

ART. I<sup>o</sup> Le ordinanze dei 2 nevoso e dei 7 fruttifero anno VI, che proibiscono agli impresarij di vetture libere ed ai vetturini d'in-



*caricarsi del trasporto delle lettere ed opere periodiche, saranno eseguite, e l'inserzione della presente ordinanza nel Bollettino delle leggi, servirà di rettificazione alle indicazioni di leggi fatte in quelle ordinanze.*

*II. L'estratto dei regolamenti dei 18 giugno e 29 novembre 1681 sarà stampato ed inserito nel Bollettino delle leggi in seguito della presente.*

*Il ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.*

**Decreto del consiglio di Stato,  
dei 18 Giugno 1681.**

*“ Inteso il rapporto, e tutto considerato, viene ordinato che gli editti, le dichiarazioni, i decreti, ed i regolamenti intorno alle poste e messengerie, saranno eseguiti secondo la forma ed il tenore loro; ciò facendo, viene espressamente proibito ed inibito a tutt' i messaggeri ai quali è stato rimborsato l'importare dei loro uffizj, ed a tutti i padroni di barche, carrozze e lettighe, ai pollajuoli, buttiraj, mulattieri, pedoni, marinaj, battellieri, carrettieri, vetturali e per terra e per acqua, ed a tutte le altre persone di qualsivoglia qualità e condizione, eccetto quelli che avranno diritto e potere dal detto Patin e da' suoi interessati, d'incaricarsi, o di permettere che i loro servi o postiglioni, nemmeno le persone che condurranno colle loro vetture, s'incar-*

*chino di alcune lettere o pieghi di lettere, ma solamente delle polizze delle mercanzie che condurranno, le quali saranno aperte e non sigillate, come pure a tutte le persone d'incaricarsi della distribuzione delle dette lettere e dei detti pieghi di lettere, eccetto quelli che saranno nominati dal detto Patin e da' suoi interessati, sotto pena di trecento lire di ammenda per ogni contravvenzione, che non potrà essere restituita nè moderata per qualsivoglia causa; applicabile il terzo al denunziatore, se ve ne sarà, il terzo allo spedale del luogo in cui saranno state scoperte le contravvenzioni, e l'altro terzo a profitto del detto Patin e de' suoi interessati, e di confisca degli equipaggi nei quali saranno state sequestrate le dette lettere. Viene permesso, a tal' effetto, al detto Patin, di far visitare da' suoi procuratori, scrivani e delegati, le barche, carrozze, le lettighe, i panieri, le valigie, i battelli, ed i magazzini di essi, per riconoscere se saranno state introdotte, o nascoste lettere o pieghi di lettere, per fraudare. „*

Decreto del consiglio di Stato,  
dei 29 Novembre 1681.

*“ Viene ordinato che gli editti, le dichiarazioni, i decreti ed i regolamenti concernenti le dette poste e messaggerie, saranno eseguiti secondo la forma ed il tenore loro; ed inter-*

pretando, per quanto bisognasse, il detto decreto dei 18 giugno decorso, viene espressamente proibito ed inibito a tutti i messaggieri che sono stati rimborsati dei loro danari, ed a tutt' i padroni di barche, carrozze, ai pollajuoli, barecaruoli, carrettieri, pedoni, e vetturini per acqua e per terra, ed a tutte le altre persone di qualsivoglia qualità e condizione, eccetto quelli che avranno diritto o potere dal detto Patin e da' suoi associati, d'incaricarsi, o di permettere che i loro servi o postiglioni, neppure le persone che condurranno colle loro vetture, s'incarichino di alcune lettere o pieghi di lettere aperte o sigillate, alla riserva delle polizze delle mercanzie che condurranno, le quali saranno aperte e non sigillate. Viene ordinato che quei che si troveranno incaricati di altre sorte di lettere aperte e non sigillate, o quelli che le distribuiranno, sieno costretti di pagare l'ammenda di trecento lire, espressa nel detto decreto, come pure quelli che porteranno lettere sigillate.

Per copia conforme,  
firmato P. BARRAS, presidente;  
da parte del Direttorio esecutivo,  
il segretario generale, LAGARDE.

DECRETO che forma un regolamento per le franchigie ed i contrassegni .

dei 27 Pratile anno VIII.

I CONSOLI DELLA REPUBBLICA, *visto l'art. XIII della legge dei 25 frimale anno VIII, il quale dice ch' essi determineranno, per via d' un regolamento, l'uso delle franchigie e dei contrassegni, ed i funzionarj che dovranno godere; sul rapporto del ministro delle Finanze;*

*Il consiglio di stato inteso,*

DECRETIAMO quanto segue:

### SEZIONE I.

Franchigia e contrassegno indefiniti .

*ART. 1. I Consoli della Repubblica godranno soli indefinitamente la franchigia ed il contrassegno .*

### SEZIONE II.

Franchigia indefinita .

2. *Il presidente del Senato conservatore,  
Il presidente del corpo legislativo ,*

*Il presidente del Tribunale,*

*I ministri.*

*I consiglieri di stato incaricati di diverse parti di amministrazione.*

*Il presidente del consiglio delle prede marittime,*

*Il segretario di stato,*

*Il segretario generale dei Consoli,*

*Il segretario generale del consiglio di stato,*

*I generali in capite ed i capi ordinatori di ogni esercito,*

*Gli amministratori della tesoreria nazionale,*

*E l'amministrazione generale delle poste,*

*Godranno la franchigia indefinita per ogni lettera e piego che sarà loro indirizzato.*

3. *Il cassiere generale ed il cassiere delle riscossioni giornaliere della tesoreria nazionale,*

*I quattro pagatori generali,*

*E l'archivista della Repubblica,*

*Godranno la franchigia, ma solamente per le lettere ed i pieghi che saranno a loro indirizzati e saranno sottoscritti dalle autorità costituite e dai funzionarj compresi nella lista annessa al presente regolamento.*

## SEZIONE III.

## Contrassegno limitato.

4. Il contrassegno è accordato.

*Ai ministri,*

*Ai consiglieri di stato incaricati di diverse parti di amministrazione.*

*Al presidente del consiglio delle prede marittime,*

*Al segretario di stato,*

*Al segretario del consiglio di stato,*

*Ai generali in capite ed ai capi ordinatori di ogni esercito,*

*Agli amministratori della tesoreria nazionale.*

*Ed all' amministrazione generale delle poste,*

*Questo contrassegno non opererà la franchigia se non in quanto alle autorità costituite ed ai funzionarj compresi nella lista annessa al presente regolamento, e solamente quando le loro qualità saranno enunziate nella soprascritta della lettera.*

*V. Il contrassegno dell' amministrazione generale delle poste opererà la franchigia, tanto per le autorità costituite ed i funzionarj pubblici, quanto per quelli ai quali verra scritto intorno ad oggetti relativi al servizio delle poste.*

## SEZIONE IV.

## Franchigia e contrassegno limitati.

6. I generali di divisione,

I generali di brigata,

I capi di stato maggiore e delle armate delle diverse divisioni militari,

I diversi ispettori generali dipendenti dal ministero della guerra,

I prefetti marittimi, o quei che ne adempiono le funzioni,

Riceveranno franche le lettere ed i pieghi che saranno loro indirizzati, sia dagli uni agli altri, sia dai funzionarj del loro servizio indicati nella lista annessa al presente regolamento, ma solamente nell'estensione del loro comando o circondarj rispettivi.

7. Avranno il contrassegno nel medesimo caso e colla medesima limitazione.

## SEZIONE V.

## Franchigia limitata, ma con fascia.

8. Il bullettino delle leggi continuerà a circolare fianco per la posta, ma con fascia, in tutta l'estensione della Repubblica, e conformemente alla legge dei vendemmiaj anno VI; questa franchigia avrà luogo parimente

*per la corrispondenza relativa al bullettino e sempre con fascia.*

## SEZIONE VI.

Franchigia illimitata con fascia, e contrassegno limitato.

9. *La franchigia viene accordata, ma solamente con fascia,*

1.<sup>o</sup> *Al consiglio delle miniere, in nome collettivo;*

2.<sup>o</sup> *Al conteggio nazionale, parimente in nome collettivo;*

3. *Al conteggio intermedio, egualmente in nome collettivo;*

4.<sup>o</sup> *Al direttore della liquidazione del debito pubblico;*

5.<sup>o</sup> *A quello della liquidazione del debito degli emigrati del dipartimento della Senna.*

*Godranno parimente il contrassegno, e sempre con fascia; ma non opererà la franchigia se non riguardo ai Prefetti.*

## SEZIONE VII.

Franchigia e contrassegno con fascia, limitati.

10. *I prefetti, sia civili, sia di polizia, sia marittimi, godranno la franchigia nell'estensione della loro prefettura, ma con fascia, per*



*tutte le lettere ed i pieghi che saranno loro indirizzati dalle autorità costituite e dai funzionarj della loro prefettura, indicati nella lista annessa al presente regolamento.*

*Lo stesso sarà per le lettere ed i pieghi che saranno loro indirizzati dal comandante della divisione militare, che dipende dalla loro prefettura.*

11. *Il contrassegno dei prefetti non opererà la franchigia, e sempre con fascia, se non riguardo ai capi comandanti delle divisioni militari che dipendono dalla loro prefettura, ai consigli di amministrazione, ed alle autorità o ai funzionarj di ogni sorta della loro prefettura, indicati nella lista annessa al presente regolamento.*

*Lo stesso sarà per i vice-prefetti per la franchigia ed il contrassegno nei loro circondarj rispettivi.*

*Lo stesso avrà luogo riguardo ai commissarj generali di polizia per l'estensione del dipartimento, nel quale sono stabiliti.*

## SEZIONE VIII.

*Franchigia limitata e con fascia, senza contrassegno.*

12. *I ricevitori generali e particolari, i direttori, gl'ispettori ed i registratori delle con-*

*tribuzioni pubbliche, godranno la franchigia solamente, ma confascia, e nell'estensione del dipartimento della loro residenza, per le lettere ed i pieghi che s'invieranno rispettivamente a cagione del loro servizio.*

13. *Lo stesso sarà della corrispondenza dei commissarj di guerra e di quelli dell'iscrizione marittima, degl'ispettori e sotto-ispettori delle rassegne, dei direttori delle fortificazioni, dei comandanti d'armi, e degli uffiziali della giandarmeria, nell'estensione dei loro circondarj.*

## SEZIONE IX.

### Note di credito.

14. *Saranno tenute come per lo innanzi, dai direttori delle poste, note di credito pei giudici di pace, pei commissarj del Governo presso i tribunali criminali e presso quelli di prima istanza, come pure per quei medesimi tribunali, in nome collettivo, ed i direttori di giuri di accusa, relativamente alle lettere tassate concernenti soltanto le loro funzioni.*

15. *L'importare dei crediti continuerà ad essere pagato, ogni mese, ai direttori delle poste, dai funzionorj sopraccennati, che ne saranno rimborsati dai ricevitori del registro, sulle presentazioni delle note rese ese-*

*cutorie dai presidenti dei tribunali criminali, ed approvate dai prefetti dei dipartimenti, il tutto nelle forma e nei termini prescritti dal decreto dei 9 frimale anno VII.*

## SEZIONE X.

### D<sub>is</sub>posizioni regolamentare.

16. *Il contrassegno dei Consoli, quello dei ministrie degli altri funzionarj compresi nell' articolo IV del presente regolamento, come pure il contrassegno dei prefetti, sarà fatto per via di una cifra che sarà fornita dall' amministrazione generale delle poste, e l' uso della quale non potrà essere affidato che ad una sola persona, che ne sarà mallevadrice.*

17. *Tutti gli altri funzionarj saranno tenuti di porre, in manu propria, sulla soprascritta delle lettere che spediranno, la loro firma sotto l' indicazione delle loro funzioni.*

18. *Conformemente ai passati regolamenti, le lettere ed i pieghi contrassegnati dovranno essere consegnati, cioè, nei dipartimenti, ai direttori delle poste; ed in Parigi, all' ufficio dell' amministrazione generale.*

*Quando saranno stati gettati nella cassetta, saranno soggetti alla tassa.*

19. *Le lettere ed i pieghi contrassegnati che*

saranno nel caso di essere registrati a libro; non potranno essere ricevuti nè spediti franchi se non con aggiugnervi una requisizione firmata dalle autorità o dai funzionarj che li indirizzeranno.

20. Viene proibito, conformemente ai passati regolamenti, di comprendere nei pieghi spediti franchi o con contrassegno, lettere, biglietti, carte, o qualsivoglia altra cosa che non ha che far col servizio.

In caso di sospetto di frode, o di omissione di qualche formalità prescritta, i delegati alle poste, sono autorizzati di tassare le lettere ed i pieghi in totalità, o di esigere che ne sia verificato il convenuto; e se risulta dalla verificaione, che vi è frode, i delegati delle poste ne distenderanno processo verbale, di cui invieranno copia al commissario del Governo presso l'amministrazione generale delle poste, che ne renderà conto al Governo.

21. In conformità dell' articolo XIV della legge dei 28 agosto 1791, i porti di lettere ed i pieghi saranno pagati in danari contanti: però sarà lecito ad ogni particolare di rifiutare qualunque lettera o piego nel punto stesso che gli sarà presentato, e prima di averlo dissigillato.

22. Il ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bullettino delle leggi, come pure la lista qui annessa.

---

**LISTA** dei funzionarj, riguardo ai quali il contrassegno produrrà la franchigia, giusta gli articoli IV, VII, X e XI, del regolamento sopra espresso.

1. *Tutti i funzionarj denominati negli articoli II e III del regolamento.*
2. *I consiglieri di stato.*
3. *Gli agenti del Governo per le relazioni estere.*
4. *Gli agenti delle relazioni estere e commerciali.*
5. *I commissarj straordinarj del Governo.*
6. *I prefetti, sia civili, sia di polizia.*
7. *I vice-prefetti civili.*
8. *I Maires dei comuni.*
9. *I commissarj generali di polizia.*
10. *Gli ufiziali e gli ajutanti generali.*
11. *I generali di divisione.*
12. *I generali di brigata.*
13. *I capi dello stato maggiore.*
14. *Gl' ispettori generali dipendenti dal ministero della guerra.*
15. *I comandanti d' armi.*
16. *I capi dei corpi e distaccamenti militari.*
17. *Gl' ispettori delle rassegne.*
18. *I commissarj di guerra.*
19. *I direttori delle fortificazioni.*
20. *Gli ufiziali ed i comandanti di brigata della gendarmeria.*

21. I consigli di guerra, in nome collettivo.

22. I prefetti marittimi, oppure il capo che li rappresenta nei porti nei quali non risiede il prefetto.

23. Il commissario del Governo presso il consiglio delle prede marittime.

24. Gli ufiziali di marina comandanti in capite un' armata navale, una squadra o una divisione, oppure un bastimento che avrà una missione particolare.

25. Gl' ispettori di marina nei porti, ed i vice-inspettori in quei nei quali non risiede un' ispettore.

26. L' ispettore delle truppe d' artiglieria della marina.

27. L' ispettore delle fonderie e delle manifatture d' armi e degli edifizii della marina; e gli ufiziali incaricati dell' ispezione, quando risiederanno.

28. Gli ufiziali del genio marittimo incaricati di marcare gli alberi dei boschi nei sei circondari delle foreste.

29. L' ispettore delle costruzioni navali.

30. Gl' ispettori dell' iscrizione marittima, ma soltanto durante il tempo delle loro funzioni.

31. L' ispettore dell' amministrazione delle foreste della marina.

32. I commissari della marina.

33. Gli ufiziali d' amministrazione delle

*gati all'iscrizione marittima in quei porti nei quali non trovansi sotto l'autorità immediata di un capo ivi residente.*

34. *I tribunali in nome collettivo, ed i commissari del Governo presso di essi.*

• 35. *I direttori del Giury.*

36. *I giudici di pace.*

37. *Gli amministratori del tesoro pubblico*

38. *L'amministrazione del registro, e l'amministrazione delle dogane.*

39. *L'amministrazione del lotto nazionale.*

40. *L'amministrazione della cassa di estinzione.*

41. *La direzione della polvere e del salnitro.*

42. *L'amministrazione della zecca.*

43. *I direttori delle zecche, ed i commissari del Governo presso di essi.*

44. *Il conteggio nazionale, in nome collettivo.*

45. *Il direttore della liquidazione del debito pubblico, e quello del debito degli emigrati.*

46. *I ricevitori generali dei dipartimenti.*

47. *I ricevitori dei circondarj comunicativi.*

48. *I pagatori generali.*

49. *I pagatori dei dipartimenti.*

50. *I verificatori generali.*

51. *I direttori delle contribuzioni.*

52. *Gl' ispettori generali ; gl' ingegneri in capite e gl' ingegneri ordinari dei ponti e delle strade.*

53. *Il consiglio delle miniere.*

54. *Gli stabilimenti d'istruzione pubblica, le società delle scienze, di agricoltura e d'arti, in nome collettivo, ed i capi o direttori di questi stabilimenti e di queste società.*

55. *Il contrassegno dei ministri della giustizia e delle finanze, come pure quello dei prefetti civili e dei vice-prefetti, produrranno la franchigia riguardo, 1.º agli agenti delle foreste; 2.º agli aggiunti dei Maire, siccome adempienti le funzioni di commissari del Governo presso i tribunali di polizia.*

*Nell' assenza del primo Console, il secondo Console, firmato CAMBACÉRÈS. Da parte del secondo Console; il Segretario di Stato, firmato UGO B. MARET. Il ministro delle finanze, firmato GAUDIN.*



**DECRETO** intorno alle procedure giudiziali contro gli agenti dell'amministrazione delle poste delle lettere.

Del 9 Piovoso anno X.

**I CONSOLI DELLA REPUBBLICA**, sul rapporto del ministro delle finanze, inteso il consiglio di stato,

**DECRETANO:**

*ART. I.° L'amministrazione generale delle poste delle lettere è autorizzata a tradurre davanti ai tribunali, senza ricorrere alla decisione del consiglio di stato, gli agenti che le sono subordinati.*

*II. I ministri delle finanze e della giustizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel Bollettino delle leggi.*

*In assenza del primo Console, il secondo Console, firmato CAMBACÈRES. Da parte del secondo Console: il segretario di stato, firmato UGO B. MARET. Il ministro delle finanze, firmato GAUDIN.*

**ESTRATTO dai Registri delle Deliberazioni  
della Giunta straordinaria di Toscana.**

Seduta de' 14 Novembre 1808.

**IN NOME DELL' IMPERATORE DEI FRANCESI,  
RE D' ITALIA, Protettore della Confederazione  
del Reno;**

**La GIUNTA stabilita col Decreto Imperiale del  
12 Maggio,**

*Veduta la deliberazione del 14 Settembre  
1808.*

**DECRETA come cosa urgente:**

*Art. I. Saranno pubblicate come in aggiunta, e per mezzo del bullettino le leggi, e decreti qui appresso sopra le poste delle lettere.*

1.° *La deliberazione dei consoli del 4 messifero anno X, relativa alla tassa delle lettere, e plichi spediti dalla Francia in Inghilterra, e dall' Inghilterra in Francia.*

2.° *La deliberazione del Governo del 14 Fruttifero del medesimo anno, riguardante un regolamento per la tassa, o per l' affrancazione delle lettere, e plichi relativi ai Paesi privi delle poste Imperiali.*

3.° *La deliberazione del Governo del 14 Fiorile anno XI relativa all' affrancazione del-*

*le lettere destinate per le città, e luoghi della Repubblica Italiana.*

4.° *Il decreto imperiale riguardante le lettere e plichi fermati in contravvenzione al regolamento sopra l'ufizio delle poste, del 2 messifero anno 12.*

5.° *L'articolo 20 della legge del 24 aprile 1806 riguardante le nuove progressioni della tassa delle lettere.*

II. *La presente deliberazione sarà inserita nel bullettino.*

**Firmati: IL GOVERNATORE GENERALE,  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA,  
CONTE DI MENOÛ,**

**CHABAN, G. M. DE GERANDO, JANET.**

*Per copia conforme  
C. BALBF.*

**DECRETO** intorno alla *tassa delle lettere e dei pieghi spediti di Francia in Inghilterra, o d' Inghilterra in Francia.*

Dei 4 Messifero anno X.

*I CONSOLI DELLA REPUBBLICA, visti gli articoli LXXXIX, XC e XCI della legge degli 8 luglio 1759, i IX e XI della legge dei 27 frimale anno VIII, e finalmente i IV e V di quella del 14 fiorile passato, intorno alla tassa delle lettere per l' estero;*

*Sul rapporto del ministro delle finanze,*

**DECRETANO :**

*Art. 1. L' ajfrancamento delle lettere e dei pieghi da Calais per la Gran-Brettagna e per l' Irlanda, sarà di tre decimi per lettera di peso inferiore a sei grammi; cioè :*

<i>Dalla città al porto di mare . . . . .</i>	<i>1</i>	<i>deccimo.</i>
<i>E per il tragitto di mare da Calais a Douvres, in conformità dell' articolo V della legge dei 14 fiorile, anno X. . . . .</i>	<i>2</i>	

---

*3 decimi.*

*E proporzionatamente per le lettere e per i pieghi pesanti sei grammi e al di sopra, a ragione del loro peso, secondo le progressioni stabilite dalla legge dei 14 fiorile.*

2. L'affrancamento delle lettere e dei pieghi di tutti gli altri luoghi della Repubblica per la Gran-Brettagna e per l'Irlanda, sarà riscosso, per ogni lettera inferiore al peso di sei grammi, secondo la tassa di tutti gli ufizi dell'interno sino a Calais; in oltre, due decimi per la via di mare; e proporzionalmente per i pieghi di un peso superiore a gramme sei, secondo le progressioni ordinate dalla legge del 14 fiorile anno X.

3. Le lettere di peso inferiori a sei grammi provenienti dalla Gran-Brettagna e dall'Irlanda per Calais, saranno tassate a ragione di sei decimi, compresi due decimi per la via di mare; e le lettere e pieghi di sei grammi ed al disopra, lo saranno proporzionalmente alle progressioni stabilite dalla legge del 14 fiorile.

Le lettere ed i pieghi, che arrivano nei dispacci d'Inghilterra per Calais, e che saranno indi rispediti per un altro ufizio di sua corrispondenza, saranno tassate del porto dovuto in Calais; inoltre, di quello da Calais a quello del loro indirizzo.

4. Le lettere ed i pieghi della Gran-Brettagna per Parigi, Roven, l'Havre, Dieppe e gli altri luoghi intermedj, saranno tassati dodici centesimi, compreso il prezzo fissato per la via di mare, per ogni lettera d'un peso inferiore a sei grammi; e le lettere ed i pieghi del peso di sei grammi ed al disopra, secondo la

*progressione della legge del 14 fiorile an. X.*

*Le lettere ed i pieghi compresi nei dispacci britannici per Parigi, e che saranno rispediti da questa città per qualsivoglia altro destino diverso dai luoghi sopra espressi, saranno tassati del porto fissato per Parigi: inoltre, di quello di Parigi al loro destino.*

*5. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bullettino delle leggi.*

*Il primo Console, firmato BONAPARTE. Da parte del primo Console: il segretario di stato, firmato UGO B. MARET. Il ministro delle finanze, firmato GAUDIN.*

**DECRETO** che contiene un Regolamento per la tassa o il francamento delle lettere e dei pieghi relativi ai paesi serviti dalle poste dell' Impero .

Dei 14 Fruttifero anno X.

*I CONSOLI DELLA REPUBBLICA, sul rapporto del ministro delle finanze; visto gli articoli C, CXV, CXXVII, CXXVIII: CXXIX, CXXX, CXXXIII e CXXXIV della legge degli 8 luglio 1759: il XVI.º della legge dei 22 agosto 1791, il I.º di quella dei 4 termifero*

anno IV, l'VIII.° e IX.° di quella dei 27 fri-  
male anno VIII, il IV.° della legge dei 14  
fiorile anno X; viste parimente le convenzio-  
ni stipulate col generalato delle poste d'Im-  
pero;

Inteso il consiglio di stato,

**DECRETANO;**

*Art. 1. In avvenire sarà lecito al pubblico di francare o di non francare sino al loro destino, le lettere ed i pieghi per le città ed i luoghi dell'alta e della bassa Germania serviti dalle poste d'Impero, e per gli altri paesi che prendono ad imprestito, l'intermedio delle poste d'Impero, sino agli ultimi usizi confinanti dell'Impero più contigui a quelli d'un altro usizio straniero che darà loro corso.*

*2. Nondimeno, il francamento continuerà ad essere obbligatorio sino al destino, per i giornali, i manifesti, e generalmente per ogni specie di fogli stampati recapitati a qualche paese di Germania, servito dalle poste d'Impero.*

*3. Il francamento delle lettere e dei pieghi, quelli dei giornali e dei fogli stampati destinati per tutte le possessioni appartenenti alla casa d'Austria, sarà parimente obbligatorio, ma soltanto sino agli ultimi confini della Repubblica.*

*4. Il francamento libero delle lettere e dei*

*pieghi di tutti i dipartimenti della Repubblica per i paesi dell'alta e della bassa Germania serviti dalle poste d'Impero, sarà riscosso secondo le tasse fissate dalla legge dei 27 frimale anno VIII, per ogni lettera di peso inferiore a sei grammi; sino agli ultimi confini francesi; e dai confini francesi sino al destino nell'Impero, secondo la tassa della tariffa delle poste imperiali, graduato di dieci in dieci grammi; convertiti i kreutzers in decimi, ed in modo che ogni qualvolta che la valutazione dei kreutzers darà una frazione di decimo, sia aggiunto a questa frazione un numero di centesimi bastanze, per poter riscuotere la tassa in decimi, conformemente all' articolo IX della legge dei 27 frimale anno VIII.*

*E proporzionatamente per le lettere e per i pieghi del peso di sei grammi e più, a ragione del loro peso, secondo le progressioni stabilite dalla legge dei 14 fiorile anno X nella Repubblica; e secondo quelle della tariffa d'Impero per la porzione del porto che dovrà toccare a quell'ufizio.*

*5. Il francamento libero delle mostre di merci, purchè i fardelli siano presentati sotto fascia, oppure in modo indicante il contenuto, non sarà riscosso che per un terzo dell'una e dell'altra tariffa. Il porto non ne sarà però mai minore di quello della lettera di peso inferiore a sei grammi, per le poste della Repubblica, come non potrà mai essere inferiore*



a quello della lettera pesante meno di dieci grammi, per le poste d'Impero, conformemente alla loro tariffa.

6. Il francamento obbligatorio dei giornali sino al suo destino nei paesi serviti dalle poste d'Impero, sarà riscosso anticipatamente, a ragione di otto centesimi, quello dei libri legati in rustico, dei cataloghi e dei prospectus, a ragione di dieci centesimi; il tutto per ogni foglio di stampa; e per ogni mezzo foglio è quarto di foglio, a proporzione.

8. Il francamento obbligatorio delle lettere e dei pieghi, mostre, dei giornali e dei fogli stampati destinati per le possessioni della Casa d'Austria, sarà riscosso secondo le tasse fissate dalla legge dei 27 frimale anno VIII, e secondo le progressioni stabilite da quella dei 14 fiorile anno X, per l'interno della Repubblica, sino a Strasburgo soltanto.

8. Le lettere ed i pieghi provenienti dalle città e dai luoghi di Germania compresi nel primo raggio delle poste d'Impero più vicino a quello della frontiera francese, e bollati R. n° 1 per le città francesi di Strasburgo, Worms, Magonza, Coblenza, Colonia e Neuss, saranno tassati a ragione di tre decimi per lettera inferiore al peso di sei grammi; e le lettere e i pieghi del peso di sei grammi e meno saranno tassati a proporzione delle progressioni stabilite dalla legge dei 14 fiorile anno X.

9. Le lettere ed i pieghi provenienti dalle città e dai luoghi di Germania compresi nel secondo raggio delle poste d' Impero, e bollati R. n.° 2., come pure quei del terzo raggio, e bollati R. n.° 3., per le città frontiere della Repubblica sopra espresse, saranno tassati a ragione di sei desimi per lettera pesante meno di sei grammi; e quelle che peseranno sei grammi e più, a proporzione, secondo le progressioni della legge dei 14 fiorile anno X.

10. Le lettere ed i pieghi delle città e dei luoghi compresi nel quarto raggio delle poste d' Impero, e bollati R. n.° 4., come pure quei di transito che arriveranno per la via alle medesime poste negli ufizi francesi sopra nominati, saranno tassati, per quei luoghi, dal loro ingresso nella Repubblica, a ragione di sette decimi per lettera di peso inferiore a sei grammi; e le lettere ed i pieghi del peso di sei grammi ed al disopra, saranno tassati proporzionatamente, secondo le progressioni della legge dei 14 fiorile anno X.

11. Le lettere o i pieghi della città e dei luoghi compresi in tutti i quattro raggi delle poste d' Impero, come pure quei di transito per Parigi, saranno tassati a ragione di dodici decimi per lettera del peso di sei grammi; e al disopra, a proporzione, secondo le progressioni della medesima legge dei 14 fiorile anno X.

12. *Le lettere ed i pieghi spediti di nuovo dagli ufizi di Strasburgo, Worms, Magonza, Coblenza, Colonia, Neuss e Parigi, per qualsivoglia altro destino, saranno tassati col porto fissato per queste medesime città; inoltre, con quello dovuto da questi ufizi sino al loro destino.*

ni

13. *Le mostre di merc i provenienti dalle città e dai luoghi serviti dalle poste d' Impero, o da altri paesi stranieri, per l'intermedio dell'ufizio Imperialè, purchè i pieghi siano con fascia, o in modo che indichino il contenuto, saranno tassati al terzo del prezzo fissato per le lettere e per i pieghi provenienti dalle città e dai luoghi di Germania compresi in quel raggio d' Impero che li avrà spediti: però il porto non ne sarà mai minore di quello della lettera pesante meno di sei grammi.*

14. *Le opere periodiche od i giornali, i libri legati in rustico, ed ogni specie di foglio stampato che verranno da qualunque altro paese estero, con fascia, per via dell'intermedio d' Impero, e non francati, saranno tassati, per tutti i dipartimenti della Repubblica: cioè, i primi a ragione di otto, e gli altri a ragione di dieci centesimi per foglio di stampa, ed a proporzione per i mezzi fogli ed i quarti di foglio.*

15. Il ministro delle finanze *è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bollettino delle leggi.*

Il primo Console, *firmato BONAPARTE. Da parte del primo Console: il Segretario di Stato, firmato UGO B. MARET. Il ministro delle finanze, firmato GAUDIN.*

**DECRETO dei 14 fiorile . anno XI**

Relativo all'Affrancamento delle lettere e dei piogghi destinati per le città della Repubblica Italiana .

*Il Governo della Repubblica, sul rapporto del Ministro delle finanze; visto gli articoli 26, 72, 74 e 136 della legge degli 8 luglio 1759; il 16 della legge dei 22 agosto 1791, il primo di quella dei 4 termidoro anno IV, il IX di quella dei 27 frimale anno VIII, ed il 4 della legge dei 14 fiorile anno X; visto parimente il trattato conchiuso dall'amministrazione delle poste coll'ufizio della Repubblica Italiana,*

**DECRETA;**

*Art. 1. Sarà in avvenire lecito al pubblico di francare o di non francare, fino al loro dei*

stino , le lettere ed i pieghi per le città ed i luoghi della Repubblica Italiana .

2. Il francamento continuerà però ad essere obbligatorio fino al loro destino , per i giornali , gli avvisi , ed in generale per ogni specie di foglio stampato indirizzato nella Repubblica Italiana .

3. Il francamento delle lettere e dei pieghi , quello dei giornali e dei fogli stampati destinati per il Tirolo , la Carniola ed i paesi ex-veneti , rimarrà parimente obbligatorio fino all'estrema frontiera della Repubblica Italiana .

4. Il francamento libero delle lettere e dei pieghi di tutti i dipartimenti della Repubblica francese per la Repubblica italiana , sarà esatto secondo le tariffe fissate dalla legge dei 27 frimale anno VIII , per ogni lettera inferiore al peso di sei grammi , fino all'estrema frontiera francese ; e dalla frontiera francese fino al destino , nella Repubblica italiana , secondo la tassa della tariffa delle poste italiane , graduato da sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo , i soldi di Milano convertiti in decimi ; ed in modo che ogni qualvolta la valutazione dei soldi di Milano darà una frazione di decimo , sia aggiunto alla frazione un numero di centesimi bastante per arrivare all'esazione della tassa in decimi giusta l'articolo 9 della legge dei 27 frimale anno VIII .

*E proporzionatamente per le lettere e per*

è pieghi pesanti sei grammi e al di sopra, a ragione del loro peso, secondo le progressioni stabilite dalla legge dei 14 fiorile anno X; nella Repubblica francese; e secondo quelle della tariffa delle poste italiane, per la porzione di porto che dovrà toccare all'ufficio della Repubblica italiana.

5. Per il francamento libero delle mostre di merci, purchè i fardelli siano presentati con semplici fascie, o in modo che accennino il contenuto, sarà soltanto esatto il terzo dell'una e dell'altra tariffa. Il porto non sarà mai minore di quello della lettera pesante al di sotto di sei grammi, per le poste della Repubblica, come non potrà mai essere inferiore a quello della lettera pesante meno di sette grammi e mezzo, per le poste della Repubblica italiana.

6. Il francamento obbligatorio dei giornali fino al loro destino, nella Repubblica italiana, e fino a Verona per il Tirolo, la Carniola ed i paesi ex-veneti, sarà riscosso anticipatamente, a ragione di otto centesimi; quello dei libri legati in rustico, dei cataloghi, degli avvisi e degli altri fogli stampati, à ragione di dieci centesimi, il tutto per foglio di stampa, proporzionalmente per ogni mezzo foglio e quarto di foglio.

7. Il francamento obbligatorio delle lettere e dei pieghi, e delle mostre destinate per il Tirolo, la Carniola ed i paesi ex-veneti, sarà riscosso secondo le tasse fissate dalla leg-

ge dei 27 frimale anno VIII, e secondo le progressioni stabilite da quella dei 14 fiorile anno X, fino all'ultima frontiera della Repubblica francese; e da quella frontiera in là, secondo la tariffa delle poste della Repubblica italiana fino a Verona.

8. Le lettere provenienti dalle città e dai luoghi della Repubblica italiana, e bollate L. J. per Vercelli, saranno tassate a ragione di tre decimi;

Quelle per Torino, a ragione di cinque decimi,

Quelle per Ginevra, a ragione di sette decimi;

Quelle per Chamberi, parimente a ragione di sette decimi;

Quelle per Lione, a ragione di nove decime;

E quelle per Parigi, a ragione di tre decimi;

Il tutto per la lettera inferiore al peso di sei grammi; e le lettere ed i pieghi del peso di sei grammi e al di sopra, per le città precitate, lo saranno proporzionatamente, secondo le progressioni stabilite dalla legge dei 14 fiorile anno X.

9. Le lettere provenienti dall'estero di transito, per l'intermedio delle poste della Repubblica italiana, e bollate L. T. per Vercelli, saranno tassate a ragione di cinque decimi;

Quelle per Torino, a ragione di sette decimi.

Quelle per Ginevra, a ragione di otto decimi ;

Quelle per Chamberi, a ragione di dieci decimi ;

Quelle per Lione, a ragione di dodici decimi .

E quelle per Parigi, a ragione di sedici decimi .

Il tutto per lettera inferiore al peso di sei grammi ; e le lettere ed i pieghi del peso di sei grammi ed al disopra, per le città precipitate, lo saranno proporzionatamente, secondo le proporzioni stabilite dalla legge dei 14 fiorile anno X.

10. Le lettere ed i pieghi provenienti, sia dalle città e dai luoghi della Repubblica italiana, sia dall'estero di transito per il territorio di quella Repubblica, e spediti di bel nuovo dagli ufzi di Vercelli o di Ginevra, di Torino, di Chamberi, di Lione e di Parigi, per qualunque altro destino, saranno tassati del porto fissato per queste medesime città, inoltre di quello dovuto da quegli ufzj fino al luogo del loro recapito.

11. Le mostre di merci provenienti dalle città e dai luoghi della Repubblica italiana, o da altri paesi stranieri, per l'intermedio delle poste di quella Repubblica, purchè i fardelli siano legati con fascia, oppure in modo che accenni il contenuto, saranno tassate al terzo dei prezzi sopra fissati per le lettere e fardelli ; però il porto di essi non sarà mai



*inferiore di quello della lettera del peso al di sotto di sei grammi.*

12. *e opere periodiche o i giornali, libri legati in rustico, e qualunque specie di fogli stampati provenienti da altri paesi stranieri, legati con una fascia, per intermedio delle poste italiane, e non fiancati, saranno tassati, per tutt' i dipartimenti della Repubblica francese; cioè i primi a ragione di otto, e gli altri a ragione di dieci centesimi per foglio di stampa, ed a proporzione per i mezzi fogli ed i quarti di foglio.*

13. *Il ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel Bullettino delle leggi.*

**Firmato NAPOLEONE.**

*Per l' Imperatore:*

**Il Segretario di stato, firmato Ugo B. MARET.**

435

**DECRETO IMPERIALE**  
*del 2 Messifero anno XII.*

Concernente le Lettere ed i Plichi sequestrati  
in contravvenzione ai regolamenti sul  
servizio delle Peste.

**NAPOLEONE**, per la grazia di Dio e le  
costituzioni della Repubblica, Imperatore  
dei Francesi;

*Sul rapporto del Ministro delle finanze;*

**DECRETA:**

*Art. 1. Le lettere ed i plichi sequestrati in esecuzione dell'ordinanza dei 27 pratile anno IX, che proibisce ad ognuno che non è al servizio delle poste, d'ingerirsi nel trasporto delle lettere, dei giornali, fogli periodici, ec., saranno spediti dall'ufficio più prossimo del luogo del sequestro a Parigi, come rifiuto, donde non potranno esser resi se non se dopo essere stati reclamati, e a carico di pagare il doppio della tassa ordinaria.*

*2. Le disposizioni dell'articolo 5 dell'ordinanza dei 27 pratile che fossero contrarie al presente decreto, sono rivate.*

*3. Il Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserita nel Bullettino delle leggi.*

**Firmato: NAPOLEONE**

*Per l'Imperatore:*

**Il Ministro Segr. di Stato. Firmato Ugo B. MARTE.**

**LEGGE** dei 24 aprile 1806.

Relativa al bilancio dello Stato per  
l'anno XIV e 1806.

**T I T O L O V.**

Nuove progressioni della tassa delle lettere :

*Art. 20. A contare dalla pubblicazione della presente legge, la tassa per il trasporto delle lettere e plichi sarà stabilita e riscossa secondo le progressioni seguenti :*

Per le distanze da precorrersi fino

<i>A</i>	50 chilometri . . . . .	2.	<i>decimi.</i>
<i>da</i>	50 a 100 . . . . .	3.	
<i>da</i>	100 a 200 . . . . .	4.	
<i>da</i>	200 a 300 . . . . .	5.	
<i>da</i>	300 a 400 . . . . .	6.	
<i>da</i>	400 a 500 . . . . .	7.	
<i>da</i>	500 a 600 . . . . .	8.	
<i>da</i>	600 a 800 . . . . .	9.	
<i>da</i>	800 a 1,000 . . . . .	10.	
<i>da</i>	1,000 a 1,200 . . . . .	11.	
<i>sopra</i>	1,2000 . . . . .	12.	

*Per copia conforme:*

**C. BALBE.**

